



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

NOMINA DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDBIA: PRESIDENTE E QUATTRO COMPONENTI NEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDBIA

COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Presidente della Giunta regionale – d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale – deve procedere alla nomina del presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) e il Consiglio regionale deve procedere all'elezione di quattro componenti del CORECOM.

Legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le radiocomunicazioni (CORECOM)).

Durata incarico: cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

REQUISITI: i candidati, oltre ai requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), devono essere esperti in possesso di documentata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, nonché devono dare garanzia di assoluta indipendenza, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 20/2003.

I candidati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni configuranti cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

I componenti del CORECOM che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di

lunedì 28 maggio 2018 – ore 12.00

La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
- 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in formato .pdf – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.**

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni previste per legge.

Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato.

Si riporta, per ulteriore chiarezza, il testo dell’art. 3 della l.r. n. 20/2003, recante disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti del CORECOM:

**“Art. 3.
(Incompatibilità)**

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

- a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali e provinciali, membro dei consigli e delle giunte di comuni con più di 15.000 abitanti;*
- b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici economici e non, qualora l’incarico sia assunto a seguito di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;*
- c) amministratore, socio azionista o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;*

d) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera c);
e) dipendente della Regione Lombardia.

2. Non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste dal comma 1, lettere c) ed e) per i dipendenti di imprese pubbliche e private e per i dipendenti della Regione Lombardia, qualora gli stessi siano collocati in aspettativa o fuori ruolo.”.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura possono essere utilizzati i moduli disponibili presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491 – 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (link: [bandi e comunicati aperti per la presentazione delle candidature](#)); nella sezione del sito relativa alle nomine possono essere scaricati sia il modulo da utilizzare per la proposta di candidatura sia il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa (link: [modulo per la presentazione della candidatura](#)).

L'amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Milano, 24 aprile 2018

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi